

Camera dei Deputati

**Legislatura 16**  
**ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/01015**  
presentata da **BETTAMIO GIAMPAOLO** il **20/01/2009** nella seduta numero **126**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Delegato a rispondere : **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO** , data delega **20/01/2009**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** , data delega **07/04/2009**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
<b>RISPOSTA GOVERNO</b>		
MOLGORA DANIELE	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E FINANZE	07/23/2009

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 07/04/2009  
RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/07/2009  
CONCLUSO IL 23/07/2009

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

**CONCETTUALE :**

amministrazione locale, beni e servizi, censimento, comune, concessionario, imposta, pubblicita', settore economico

**SIGLA O DENOMINAZIONE :**

DL 1993 0507

**GEO-POLITICO :**

BOLOGNA, BOLOGNA - Prov, EMILIA ROMAGNA

**TESTO ATTO**

**Atto Senato**

**Interrogazione a risposta scritta 4-01015**

presentata da

**GIAMPAOLO BETTAMIO**

**martedì 20 gennaio 2009, seduta n.126**

BETTAMIO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che: a partire dal mese di dicembre 2008 sono stati inviati dal concessionario del Comune di Bologna per l'imposta sulla pubblicità, Gestor SpA, circa 2.000 cartelle di accertamento per gli anni 2006, 2007, 2008, molte delle quali relative alla omessa denuncia di mezzi pubblicitari; l'attività di censimento e di accertamento, portata avanti dal Comune di Bologna attraverso il proprio concessionario, ha colpito mezzi pubblicitari e avvisi ai pubblico prima mai tassati; tali avvisi, come ad esempio cartelli dei prodotti e dei servizi venduti, indicazioni di possibilità di parcheggio sono difficilmente assimilabili a pubblicità; altre 2.000 cartelle sono in procinto di essere recapitate; il Comune di Bologna non ha mai proceduto, con qualunque mezzo, a dare una informativa al contribuente né sulle attività di censimento e di accertamento né sulla sua interpretazione della normativa nazionale, l'interrogante chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente una riforma dell'impianto normativo vigente attraverso una riformulazione del decreto legislativo n. 507 del 1993 soprattutto per quanto riguarda il presupposto dell'imposta e le esenzioni di cui all'articolo 17, lettere a) e b), attualmente chiaramente restrittive e non più adatte alla realtà competitiva e dinamica del mercato, specialmente nei settori del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.  
(4-01015)

**RISPOSTA ATTO****Atto Senato****Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 048  
all'Interrogazione 4-01015 presentata da****BETTAMIO**

Risposta. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento delle finanze al riguardo ha fatto presente che sono diversi gli aspetti della normativa in questione che meriterebbero un'attenta rivisitazione. In particolare, si fa riferimento all'art. 5 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in relazione al quale la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6446 del 1° aprile 2004, ha dato l'avvio ad un diverso orientamento ormai consolidatosi (si vedano le sentenze n. 17614 del 23 aprile 2004, n. 119 e n. 110 del 4 gennaio 2005, n. 552 del 12 gennaio 2007, n. 1307 del 22 gennaio 2007, n. 16117 del 20 luglio 2007, n. 20868 e n. 20873 del 5 ottobre 2007, n. 16909 del 31 luglio 2007, n. 17138 del 3 agosto 2007, n. 17656 del 9 agosto 2007, n. 6539 del 12 marzo 2008).

Detto orientamento si basa sul principio che, nonostante l'art. 5 del decreto legislativo n. 507 del 1993, nel definire il presupposto impositivo, affermi che è soggetta all'imposta sulla pubblicità «la diffusione di messaggi pubblicitari», occorre anche tener conto del disposto del successivo art. 7 che assume come parametro per la determinazione del tributo la superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Al riguardo la Corte di cassazione ha precisato che «nonostante la formula letteraria adottata dall'art. 5 suddetto, oggetto del tributo sia «il mezzo disponibile» e non «il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari» e tanto meno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi».

Con questo la Corte di cassazione ha voluto evidenziare che al riguardo rileva non l'attività di diffusione del messaggio pubblicitario, bensì la disponibilità del mezzo pubblicitario e la relativa potenzialità d'uso.

È evidente, quindi, come detta impostazione modifichi radicalmente l'assetto della disciplina del tributo, in quanto il presupposto impositivo non è più riconducibile alla diffusione del messaggio pubblicitario, ma alla disponibilità dell'impianto, vale a dire al rilascio del prescritto provvedimento autorizzatorio che, in quanto fatto amministrativo, esula dalla sfera tributaria.

Tale interpretazione trascura del tutto il chiaro dato normativo e giustifica, quindi, il pagamento del tributo anche in assenza di un messaggio pubblicitario, quando invece, gli adempimenti posti a carico del contribuente, dall'art. 8 del decreto legislativo n. 507 del 1993, prevedono espressamente che la dichiarazione debba essere presentata «prima di iniziare la pubblicità».

Per quanto concerne, invece, le esenzioni dal pagamento del tributo, di cui all'art. 176, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 507 del 1993, occorre precisare che i numerosi dubbi interpretativi sono solitamente risolti attraverso il ricorso a documenti di prassi amministrativa, fermo restando il fatto che anche in questo ambito sarebbe opportuno un intervento di razionalizzazione delle fattispecie di esenzione.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Molgora